

DELIBERA N. 237/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI SAN SEVERO (FG) E DELLA SOCIETÀ ANAS S.P.A. PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2024, con il quale sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024;

VISTA la nota dell'8 maggio 2024 (prot. n. 0126465) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia ha trasmesso la delibera n. 44 del 7 maggio 2024 recante gli esiti dell'istruttoria svolta in merito alla segnalazione presentata dal Sig. Raffaele Casale *“inerente a una cerimonia di consegna lavori da tenersi in data 2 maggio u.s. alla presenza di politici, tra cui il Vice Presidente della Regione Puglia, l'Assessore ai Trasporti e mobilità sostenibile, la sindaca di Foggia insieme all'assessore all'urbanistica e il sindaco di San Severo”*. Con riferimento alla *“cerimonia di consegna dei lavori da parte di Anas per l'adeguamento della SS 16 nel tratto San severo – Foggia”*, oggetto di segnalazione, il competente Comitato ha accertato che la società Anas ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un comunicato stampa mentre il Comune di San Severo e il Comune di Foggia non hanno *“effettuato alcuna comunicazione istituzionale”*. In particolare, il Comitato ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000 con riferimento alla pubblicazione del predetto comunicato stampa da parte della società Anas S.p.a.;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dalla quale risulta che il Sindaco del Comune di San Severo, nella nota trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, ha rilevato in sintesi quanto segue:

- *“in ordine alla cerimonia di consegna dei lavori da parte di Anas”* il Comune di San Severo *“non ha prodotto alcun comunicato stampa istituzionale”* né pubblicato sul sito dell'ente;

VISTA altresì la nota del 7 maggio 2024 con cui il Responsabile della struttura territoriale dell'Anas, Ing. Vincenzo Marzi, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni del competente Comitato rilevando in sintesi quanto segue:

- Anas non rientra nel novero delle amministrazioni *“contemplate dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000 (dunque non v'è il rischio che confonda l'attività istituzionale con quella politica), con conseguente inapplicabilità del presupposto normativo erroneamente richiamato”*;
- in particolare, sotto il profilo soggettivo, l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 postula che la condotta censurata sia attuata da una *“Pubblica Amministrazione”* ed *“E' intuitivo che ANAS non rientri in questa categoria, non essendo, peraltro, le sue cariche oggetto di alcuna competizione elettorale”*;
- l'art. 9 si applica infatti alle *“pubbliche Amministrazioni indicate dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 - che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche Amministrazioni - ed individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001”*;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha conferito la totalità delle azioni di ANAS a Ferrovie dello Stato Italiane (FS) S.p.A., del cui Gruppo oggi è parte. In virtù di questo conferimento ad ANAS non è neanche più applicabile, salvo

espressa previsione, il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (art. 1 comma 5 del d.lgs. 175/16) e non vi è *“Nulla che riconduca ANAS astrattamente nel novero delle amministrazioni oggetto della legge sopra richiamata”*;

- *“sarebbe d'altra parte abnorme, oltre che contra legem, ritenere che il divieto di comunicazione istituzionale nel periodo elettorale si possa estendere anche ad ANAS”*;
- si chiede l'archiviazione dell'esposto per carenza dei necessari presupposti di legge anche in considerazione della circostanza *“che non ricorrono neppure i presupposti oggettivi, stante la carenza delle condizioni fattuali e giuridiche idonee a ritenere integrata la violazione del divieto di comunicazione istituzionale”*;

CONSIDERATO che l'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. articolo 1, comma 5);

PRESO ATTO che, come risulta dagli esiti dell'istruttoria e dalle controdeduzioni presentate dal Sindaco di San Severo, il Comune di San Severo non ha *“effettuato alcuna comunicazione istituzionale”* in merito all'evento oggetto di segnalazione;

CONSIDERATO che la società Anas S.p.a. è una società per azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a.;

CONSIDERATO che, con riferimento all'ambito di applicazione soggettiva del divieto previsto dall'art. 9 legge n. 28/2000, solo le attività di comunicazione ricollegabili direttamente o indirettamente a un'Amministrazione dello Stato sono assoggettabili al divieto previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO che la pubblicazione del comunicato stampa *"Puglia, ANAS: al via l'adeguamento della SS16 "Adriatica" tra Foggia e San Severo"* sul sito istituzionale di Anas S.p.a. (<https://www.stradeanas.it>), non è qualificabile come iniziativa di comunicazione istituzionale;

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, che l'iniziativa in oggetto non possa essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 per mancanza del requisito soggettivo;

RITENUTO pertanto di non condividere le valutazioni svolte dal Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia all'esito dell'istruttoria sommaria;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di San Severo, alla società Anas S.p.a. e al Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba